

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL
COMUNE DI VILLORBA**

(PROVINCIA DI TREVISO)

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2023.**

L'Organo di revisione del Comune di Villorba, nelle persone dei sigg. Dr.ssa Chiara Benasciutti (Presidente) e Dr. Franchetto Luca (Componenti), assente giustificata Dr.ssa Giaretta Cinzia,

PREMESSO CHE:

- in data 06 dicembre 2023 la Dirigente del Settore I - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA ha trasmesso la relazione illustrativa tecnico finanziaria afferente la costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2023 e richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- il fondo per le politiche di incentivazione del personale I sistemi premianti previsti dal CCNL e dal CCDI prevedono l'applicazione del sistema di valutazione allegato al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 158/2021. La Relazione della Performance verrà validata dall'organismo di valutazione secondo i principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009;
- che il fondo si compone della parte stabile sezione I che a seguito delle verifiche sulle voci al suddetto titolo ammonta ad € 278.750,45 e di quella variabile, sezione II che a seguito delle verifiche risulta ammontare ad € 80.884,82;

PRESO ATTO delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 79 del CCNL del 16/11/2022;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

- D.M. 17/03/2020;

VISTO:

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 il quale dispone che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;
- L'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può*

- autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- *L’art. 79 del CCNL 16/11/2022 il quale dispone che: La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*
 - a) *risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
 - b) *un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*
 - c) *risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
 - d) *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.*
 - 2. *Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*
 - a) *risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;*
 - b) *un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;*
 - c) *risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;*
 - d) *delle eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999;*
 - *Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. n. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

VISTA


- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 13 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il PEG con le successive modifiche con delibere nr. 29 del 24 febbraio 2023, 74 del 28 aprile 2023, 128 del 25 luglio 2023, 149 del 29 settembre 2023 e 181 del 9 novembre 2023;
- la delibera di Giunta nr. 48 del 31 marzo 2023 di approvazione del PIAO che alla sezione "Performance" annualità 2023-2025 che individua e definisce i progetti e gli obiettivi cui correlare il valore delle performance;

PRESA VISIONE della ipotesi di accordo, nel rispetto dell'art.40 del D.Lgs. 165/2001, inerente la distribuzione delle risorse destinate al personale dipendente non dirigente anno 2023 in conformità alle previsioni del CCDI 2023-2025 sottoscritta in data 1 dicembre 2023 – parte economica ;

RICHIAMATO il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

ESAMINATI gli atti ed i relativi allegati ed in particolare la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2023 redatta dal Responsabile Dirigente del Settore I - AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA e trasmessa all'Organo di revisione con mail in data del 06 dicembre 2023;

PRESO ATTO della quantificazione del "fondo", come nella citata Relazione illustrativa a firma del Dirigente del Settore I - Area Amministrativa, Economico-Finanziaria E Dei Servizi Alla Persona, come di seguito esposto:



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL
COMUNE DI VILLORBA
(PROVINCIA DI TREVISO)

VILLORBA

Prot. N. **0045614 A** 14/12/2023 10:08
Comparto: Ufficio - RISORSE UMANE
Class. 3-5-0 mg/40

Verbale n. 30 del 14.12.2023

OGGETTO: parere in merito all'ipotesi di contratto collettivo decentrato e integrativo (CCDI) del personale del Comune di Villorba "periodo 2023-2025" Pre-intesa del 01 dicembre 2023

Il giorno 14 dicembre 2023 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Villorba si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone dei sigg. Dr.ssa Chiara Benasciutti (Presidente) e Dr. Franchetto Luca (Componenti), assente giustificata Dr.ssa Giaretta Cinzia, per la resa del parere in merito all'ipotesi di contratto collettivo decentrato e integrativo (CCDI) del personale del Comune di Villorba "periodo 2023-2025" Pre-intesa del 01 dicembre 2023.

PRESA VISIONE

- in data 6 novembre 2023 dell'ipotesi di contratto di cui all'oggetto tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale relativa al personale di comparto per il triennio 2023-2023 sottoscritto definitivamente in data 01 dicembre 2023 – parte normativa -;
- in data 6 dicembre 2023 della ipotesi di accordo, nel rispetto dell'art.40 del D.Lgs. 165/2001, inerente la distribuzione delle risorse destinate al personale dipendente non dirigente anno 2023 in conformità alle previsioni del CCDI 2023-2025 sottoscritta sempre in data 1 dicembre 2023 – parte economica -;
- tenuto conto di quanto illustrato a questo Collegio e della relazione illustrativa sottoscritta dalla Dirigente Settore I;

ESAMINATA la relazione illustrativa e tecnico finanziaria afferente la "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2023";

VISTI:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- COMPTON ITALIA
- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2023 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
 - i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva o presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2023 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(Dott.ssa Chiara Benasciutti)



(Dott. Luca Franchetto)



Descrizione	2016	2022	2023
Risorse stabili	248.205,52	267.095,94	278.750,45
Risorse variabili	36.048,62	31.595,94	43.680,82
Fondo posizioni e risultato EQ/UCO	46.843,75	33.731,10	55.544,09
Decurtazione permanente dell'anno 2015 art.9 comma 2 D.L. 78/2010 e art.1 comm 456 Legge Stabilità	- 8.135,12	- 8.135,12	
Risorse destinate a Compensi attribuiti su specifiche disposizioni di Legge	3.934,24	39.449,60	37.204,00
Produttività da piano di razionalizzazione della spesa (nel rispetto dei limiti di spesa)			
Somme escluse dai limiti di cui all'art.23 D.Lgs:75/2017(Corte dei Conti sez. autonomie n.19/2018			
Riduzione fino a concorrenza limiti di cui all'art.23 d:lgs.75/2017	- 576,77	- 50.934,28	- 88.859,12
Totale (compreso Fondo Posizioni)	326.320,24	312.803,18	326.320,24

VERIFICATO che il fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

EVIDENZIATO CHE:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2023 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22 dicembre 2022;

tutto ciò premesso

VISTO:

- il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- il CCNL 16 novembre 2022 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 è stata formulata nel rispetto dei vigenti

limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023, nel limite dell'importo complessivo di euro 326.320,24.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(Dott.ssa Chiara Benasciutti)



(Dott. Luca Franchetto)

